



# COMUNE DI VEGLIE

(Prov. di Lecce)

## REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato con D.C.C. n. 29 del 29/08/2022

### TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1.I - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per impianto a rilevanza imprenditoriale, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la A.C.;
- per impianto senza rilevanza imprenditoriale, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- per corrispettivo, l'importo che la A.C. corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

## **ART. 2.I - OGGETTO E FINALITA'**

Il presente regolamento ha per oggetto le modalità d'uso di impianti sportivi pubblici.

I citati impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. Gli impianti, inoltre, possono essere utilizzati anche per eventi e manifestazioni di carattere culturale, ricreativo e sociale, purché non alterino la destinazione d'uso sportiva principale.

## **ART. 3.I - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.

Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale, regionale o provinciale, assolvendo funzioni di interesse generale del Comune.

Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

- Campo sportivo Comunale "Flavio Minetola"
- Palazzetto dello Sport di via Pirandello;

Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici.

Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico-amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

## **ART. 4.I - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO**

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- la attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- la attività sportiva per le scuole;
- la attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- la attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- la attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

## **ART. 5.I - QUADRO DELLE COMPETENZE**

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale;
- la Giunta Comunale;
- la Consulta competente per lo Sport;
- i Responsabili di Settore

## **ART. 6.I - COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
- la individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
- la approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza cittadina;

- l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- la nomina di una Commissione di controllo che abbia il compito di verificare periodicamente la correttezza dell'uso e la efficienza delle gestioni degli impianti sportivi. Tale Commissione deve prevedere tra i suoi componenti n.3 Consiglieri Comunali, di cui n. 2 di maggioranza e n. 1 di minoranza, l'Assessore allo Sport, un componente della Consulta competente per lo Sport. Il Presidente verrà individuato tra i Consiglieri Comunali. Un tecnico del Settore competente sarà di supporto alla commissione.

#### **ART. 7.I - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Spetta alla Giunta Comunale:

- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
  - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
  - b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale.
- determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti.

#### **ART. 9.I - COMPETENZE DELLA CONSULTA COMPETENTE PER LO SPORT**

La Consulta competente per lo Sport è organo consultivo, che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri, con le modalità previste nel vigente Regolamento della Consulta stessa.

#### **ART. 10.I - COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE**

Spetta ai Responsabili di Settore:

- rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- curare gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi;
- verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

### **TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI**

#### **ART. 11.II - CONCESSIONE IN USO**

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a Federazioni sportive riconosciute, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Società Sportive e Associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che siano iscritte nell'apposito registro del CONI, Associazioni senza fine di lucro operanti nei settori dei Servizi Sociali e Culturali aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale di settore, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni sportive, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette società o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo .

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

#### **ART. 12.II - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare domanda nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.

Di norma, la domanda va presentata entro il 30 giugno per la stagione sportiva successiva.

Le citate istanze dovranno essere corredate da:

- a) Certificato di iscrizione al Registro delle società sportive del CONI (come previsto dall'art. 90 della legge 289/2002)
- b) Copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo;
- c) Elenco nominativo degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti;
- d) Dichiarazione del Legale Rappresentante delle Società e/o Associazioni Sportive cheattesti:
  - l'idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica, secondo le norme vigenti, di tutti i partecipanti agli allenamenti e/o ai corsi di addestramento;
  - la copertura assicurativa antinfortunistica degli stessi;
- e) dichiarazione del Legale Rappresentante delle Società e/o Associazioni Sportiva di essere a conoscenza e di osservare tutte le norme del presente Regolamento.

L'assegnazione in uso a cui si dovrà attenere il Responsabile di settore competente, dovrà tenere conto delle seguenti priorità:

- a) Comune, Coni, Federazioni sportive riconosciute, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Società Sportive e Associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che siano iscritte nell'apposito registro del CONI;
- b) Associazioni senza fine di lucro operanti nei settori dei Servizi Sociali e Culturali aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale di settore;
- c) Soggetti aventi finalità di lucro.

L'uso ai soggetti sopraindicati avviene nel rispetto dei sotto riportati criteri, indicati in ordine di priorità:

- 1) livello dell'attività svolta: internazionale, nazionale, regionale, locale;
- 2) partecipazione o iscrizione a campionati o attività di livello nazionale, regionale, locale e, relativamente agli sport di squadra: serie A, serie B, serie C, serie D e campionati minori;
- 3) attività svolta a livello giovanile, presenza di C.A.S. (centri di avviamento allo sport autorizzati dal CONI), partecipazione a campionati giovanili;
- 4) anzianità di affiliazione, titoli e riconoscimenti sportivi conquistati;
- 5) attività nel campo del recupero dei minori, integrazione sociale e attività educativa attraverso lo sport;
- 6) numero di tesserati (documentati tramite l'iscrizione al registro CONI);
- 7) continuità dell'attività nell'impianto sportivo e radicamento territoriale.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo.

Il Responsabile di settore competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto nel caso di palestre scolastiche, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati il Responsabile di Settore può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e del Palazzetto e del Campo sportivo per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

#### **ART. 13.II - MODALITA' DI UTILIZZO**

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

La Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.

L'accesso agli impianti sportivi, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali o scolastici.

Un responsabile, nominato dal concessionario, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al Comune o Gestore la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Sono a carico del Concessionario d'uso:

- i servizi amministrativi ed organizzativi necessari ad assicurare la conduzione dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento;
- tutte le spese di gestione, ivi comprese le utenze (acqua, fogna, gas, energia elettrica, ecc.), che il concessionario è obbligato ad intestare a proprio nome, attivando, entro 30 giorni dalla consegna dell'impianto, le eventuali procedure di volturazione;
- l'apertura e la chiusura, la pulizia, la conduzione degli impianti e la manutenzione ordinaria della struttura sportiva oggetto della gestione e delle aree di pertinenza;
- la custodia dell'impianto sportivo concesso in gestione, ivi comprese le pertinenze e le attrezzature;
- il pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura sportiva in concessione, salvo specifiche deroghe stabilite dallo stesso Comune in considerazione del regime di sussidiarietà in cui opera il concessionario (per esempio sulla TARI, sulle tasse di pubblicità e simili);
- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative
- osservare nei riguardi dei propri dipendenti, impiegati nella gestione della struttura sportiva, condizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto;

- applicare nei confronti dei collaboratori tecnico-sportivi, laddove consentito nell'ambito della normativa vigente, la disciplina lavoristica, i contratti e le modalità fiscali e previdenziali con le agevolazioni previste per le società sportive dilettantistiche;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai lavoratori ed ai collaboratori per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei contratti nazionali di lavoro ovvero alle leggi vigenti.

Il concessionario è obbligato, altresì:

- a contrarre polizza assicurativa a copertura della RC e RCT;
- consentire l'attività di controllo sulla corretta gestione alla Commissione nominata dal Consiglio Comunale e al Responsabile del Settore competente.
- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ed ai collaboratori tecnico-sportivi, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
- ad assumere, per tutta la durata dell'affidamento, la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto riguarda i luoghi di lavoro; inoltre deve provvedere ad individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, anche ai sensi del D.M. 18/03/1996 e ss.mm.ii. e redigere un apposito "Piano della Sicurezza" nel rispetto del citato Decreto ministeriale riguardante la "sicurezza negli impianti sportivi". Tale Piano deve essere presentato ai competenti Uffici comunali prima della sottoscrizione del contratto.

Sono a carico del Concessionario:

- la scrupolosa osservanza della normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi ed infortuni e per il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ed i relativi oneri, anche di natura economica. Il gestore, inoltre, dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. È obbligo del coconcessionario adottare pronte misure di sicurezza in caso di pericolo per la pubblica incolumità.
- tutte le spese relative e conseguenti al contratto ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre scolastiche e del Palazzetto dello Sport;
- effettuare allenamenti sul campo di calcio in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

L'Amministrazione comunale determina annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso nella fascia oraria antimeridiana delle scuole del Comune di Veglie per lo svolgimento di attività didattico-sportive, o al fine di consentire la realizzazione di eventi sportivi o culturali organizzati direttamente dall'Amministrazione concedente.

#### **ART. 14.II - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI**

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti nel pomeriggio, in ore serali e notturne nei giorni dal lunedì al venerdì per gli allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.



Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

#### **ART. 15.II - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI**

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

#### **ART. 16.II - RINUNCIA**

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

#### **ART. 17.II - SOSPENSIONE**

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C. e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti la A.C. o l'Istituto Scolastico interessato provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

#### **ART. 18.II - REVOCA**

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.13, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile di Settore ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### **ART. 19.II - CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE**

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc..

Per le manifestazioni non sportive, le richieste devono essere indirizzate al Comune o al Gestore corredate da un programma dettagliato della manifestazione unitamente a:

- Atto costitutivo della Società in copia autenticata;
- Statuto della Società in copia autenticata;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Partita IVA.

Tali manifestazioni saranno consentite ed autorizzate dal Comune o dal Gestore se compatibili con le caratteristiche dell'impianto sportivo e non siano pregiudizievoli per le attività ordinarie sportive che vi si svolgono.

#### **ART. 20.II - CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI**

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso il Servizio Patrimonio.

### **TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

#### **ART. 21.III - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 .

Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

#### **ART. 22.III - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

Gli impianti ed i complessi sportivi, anche nel loro insieme o a gruppi, possono essere concessi in gestione.

La gestione degli impianti sportivi è affidata preferenzialmente alle Società ed Associazioni sportive senza fini di lucro iscritte al registro del CONI, alle Federazioni sportive nazionali, e alle Discipline sportive associate e Enti di Promozione riconosciuti dal CONI singoli, associati o consorziati.

L'affidamento in gestione avverrà tramite procedura di evidenza pubblica secondo la normativa vigente e con i criteri stabiliti nell'apposito bando.

La durata della concessione è di norma di anni 5 e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, nella misura in cui si tenga conto:

- del programma di gestione;
- del programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all'impianto sportivo e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- delle ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

Sono a carico del Gestore:

- i servizi amministrativi ed organizzativi necessari ad assicurare la conduzione dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento;
- tutte le spese di gestione, ivi comprese le utenze (acqua, fogna, gas, energia elettrica, ecc.), che il Gestore è obbligato ad intestare a proprio nome, attivando, entro 30 giorni dalla consegna dell'impianto, le eventuali procedure di volturazione;
- l'apertura e la chiusura, la pulizia, la conduzione degli impianti e la manutenzione ordinaria della struttura sportiva oggetto della gestione e delle aree di pertinenza;
- la custodia dell'impianto sportivo concesso in gestione, ivi comprese le pertinenze e le attrezzature;
- il pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura sportiva in concessione, salvo specifiche deroghe stabilite dallo stesso Comune in considerazione del regime di sussidiarietà in cui opera il concessionario (per esempio sulla TARI, sulle tasse di pubblicità e simili);
- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative
- osservare nei riguardi dei propri dipendenti, impiegati nella gestione della struttura sportiva, condizioni normative e retributive risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si esegue il contratto;
- applicare nei confronti dei collaboratori tecnico-sportivi, laddove consentito nell'ambito della normativa vigente, la disciplina lavoristica, i contratti e le modalità fiscali e previdenziali con le agevolazioni previste per le società sportive dilettantistiche;
- effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai lavoratori ed ai collaboratori per ferie, gratifiche, ecc. in



conformità alle clausole contenute nei contratti nazionali di lavoro ovvero alle leggi vigenti.

Il Gestore è obbligato, altresì:

- a contrarre polizza assicurativa a copertura della RC e RCT;
- consentire l'attività di controllo sulla corretta gestione alla Commissione nominata dal Consiglio Comunale e al Responsabile del Settore competente.
- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori ed ai collaboratori tecnico-sportivi, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
- ad assumere, per tutta la durata dell'affidamento, la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto riguarda i luoghi di lavoro; inoltre deve provvedere ad individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, anche ai sensi del D.M. 18/03/1996 e ss.mm.ii. e redigere un apposito "Piano della Sicurezza" nel rispetto del citato Decreto ministeriale riguardante la "sicurezza negli impianti sportivi". Tale Piano deve essere presentato ai competenti Uffici comunali prima della sottoscrizione del contratto.

Sono a carico del Gestore la scrupolosa osservanza della normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi ed infortuni e per il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie ed i relativi oneri, anche di natura economica. Il gestore, inoltre, dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. È obbligo del Gestore adottare pronte misure di sicurezza in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

Sono a carico del Gestore tutte le spese relative e conseguenti al contratto ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria.

Il Gestore deve assicurare annualmente all'Amministrazione comunale i servizi socio sportivi di seguito indicati:

- riservare gratuitamente al Comune la disponibilità dell'impianto sportivo per **2** ore, nella fascia oraria antimeridiana (8,00 – 14,00), dal lunedì al venerdì, affinché gli uffici competenti possano assegnarlo alle scuole del Comune per lo svolgimento di attività didattico-sportive;
- n. **10** gratuità in favore di soggetti disagiati, segnalati entro il 1° novembre di ogni anno sportivo, dai Servizi sociali, da inserire nei corsi didattici pomeridiani organizzati durante l'anno presso l'impianto in gestione;
- c) disponibilità dell'impianto per un minimo di **6** ore al giorno, nella fascia oraria 14-23, per lo svolgimento degli allenamenti delle squadre agonistiche aventi sede legale nel Comune, con applicazione della tariffa prevista dall'Amministrazione;
- d) riservare gratuitamente al Comune la disponibilità dell'impianto sportivo per un massimo di **5** giorni all'anno, al fine di consentire la realizzazione di eventi sportivi o culturali organizzati direttamente dall'Amministrazione concedente.
- disponibilità dell'impianto il sabato dalle 14,00 alle 21,00 e la domenica dalle 8,00 alle 18,00 per lo svolgimento delle competizioni delle squadre agonistiche aventi sede legale nel Comune, con applicazione della tariffa prevista dall'Amministrazione.

### **Art. 23.III – TARIFFE**

Il Gestore ha l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle indicate nel Tariffario approvato dalla Giunta Comunale, comprensive d'IVA.

Le tariffe saranno soggette annualmente a revisione secondo gli indici ISTAT qualora questi si incrementino oltre il 5%. Comunque ogni eventuale variazione in aumento dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Il gestore dovrà esporre le tariffe vigenti in luogo accessibile e aperto al pubblico.

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle predette tariffe spettano al gestore per compensare i costi gestionali.

### **ART. 24.III - CONTABILITA' E RENDICONTO**

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, al fine di consentire all'Amministrazione comunale di vigilare sulla regolarità della gestione, il Gestore dovrà presentare al competente ufficio comunale, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione

in cui risultino programmati gli interventi manutentivi da realizzare nell'anno in corso, unitamente all'elenco degli interventi eseguiti nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione. Tale relazione deve riportare anche la rendicontazione di tutte le spese di gestione sostenute dal Gestore, ivi comprese quelle relative alle utenze (acqua, gas, elettricità ecc).

#### **ART. 25.III - REVOCA CONCESSIONE**

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dalla A.C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il pagamento delle utenze sia effettuato dal concessionario con un ritardo superiore a tre mesi;
- il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 22 del presente regolamento.

#### **TITOLO IV - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO**

##### **ART. 26. IV - PUBBLICITA'**

E' ammessa la pubblicità commerciale in forma sonora e/o visiva nei complessi ed impianti sportivi sulla scorta di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune, secondo le disposizioni di apposito Regolamento. Dovrà essere presentata apposita domanda avente come allegato il programma completo della pubblicità e le caratteristiche tecniche dei mezzi di comunicazione di cui si prevede l'uso. Qualunque modificazione dovrà essere preventivamente comunicata. Sono legittimati a richiedere l'autorizzazione solo il Gestore ed i Concessionari d'uso. La durata dell'autorizzazione non può eccedere il periodo previsto, rispettivamente, dalla concessione di gestione o d'uso. E' data la possibilità, su esplicita previsione e secondo le norme della Convenzione, al Gestore di appaltare l'esercizio della pubblicità commerciale ad altro operatore commerciale o di sub-autorizzare i Concessionari d'uso dell'impianto. I soggetti autorizzati potranno effettuare il programma di pubblicità previo versamento della tariffa prevista dalle norme vigenti in materia alla Tesoreria Comunale, per ciascuna struttura comunale interessata e secondo le disposizioni del vigente regolamento in materia. I pannelli e gli striscioni dovranno essere idonei e rispondenti alle normative vigenti (antinfornistiche, antincendio, di sicurezza) certificate da apposita documentazione. Lo stesso cartellone dovrà contenere, nel margine inferiore destro, il nome del titolare dell'autorizzazione. Restano a carico del richiedente l'autorizzazione, tutte le pratiche e gli oneri relativi alle norme in vigore in tema di pubblicità e di esposizione al pubblico e comunque derivanti dall'esercizio della pubblicità. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere a propria cura e spese al montaggio e allo smontaggio dei pannelli, striscioni, cartelloni, ecc, garantendo la riduzione in pristino stato delle strutture a cui i pannelli vanno fissati, anche previo rilascio di adeguata cauzione.

#### **TITOLO V - TARIFFE**

##### **ART. 27.V - DETERMINAZIONE TARIFFE**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- giornalieri
- mensili
- per anno sportivo
- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
- Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

##### **ART. 28.V - MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al Concessionario; negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Il servizio di custodia e vigilanza delle palestre scolastiche fa capo al Dirigente scolastico.

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

#### **ART. 29.V - USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI**

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici in orari antimeridiani.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a Federazioni sportive riconosciute, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, Società Sportive e Associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che siano iscritte nell'apposito registro del CONI, Associazioni senza fine di lucro operanti nei settori dei Servizi Sociali e Culturali aventi i requisiti previsti dalla normativa regionale di settore, spetta alla Giunta stabilire la concessione gratuita, tenendo conto:

- dell'assenza di fini di lucro del richiedente;
- dell'utilità sociale dell'attività sportiva o della manifestazione
- dell'accesso gratuito del pubblico alla manifestazione.

#### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **ART. 30.VI - RINVII**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- alla Legge Regione Puglia n.33 del 04/12/2006 Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti.
- all'art. 90 comma 25 ,L.n.289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla L. 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici;
- alla L. 23/96 per la programmazione delle attività sportive in orario extrascolastico;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alla L. n. 91/81 e al D.L 25 maggio 2021, n. 73
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;

- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.